

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI e ITTICHE	
Servizio biodiversità	biodiversita@regione.fvg.it biodiversita@certregione.fvg.it tel + 39 0432 555 592 fax + 39 0432 555 140 I - 33100 Udine, via Sabbadini 31

Decreto n° SBIO/ (pratica VDS036_19)

Servizio biodiversità

DPR 357/97 art. 5. Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014. Indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Intervento: verifica di significatività del reimpianto di pioppeti sui mappali 998, 99, Fg 19 del comune censuario di Bertiole.

Comune: Bertiole.

Il Direttore del Servizio biodiversità

Vista la direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Visto in particolare l'articolo 6, paragrafo 3 della suddetta direttiva 92/43/CEE, il quale prevede che qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, deve essere sottoposto a valutazione d'incidenza, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE;

Visto in particolare l'articolo 5 del suddetto DPR 357/1997, disciplinante la valutazione d'incidenza;

Vista la delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 recante indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza.

Visto il decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni recante il *Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali*;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1363 del 23 luglio 2018, di approvazione dell'articolazione organizzativa generale dell'amministrazione regionale e dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle

Direzioni centrali e degli Enti regionali e assetto delle posizioni organizzative, come da ultimo modificata con deliberazione della Giunta regionale n. 1568 del 24 agosto 2018;

Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 1575 del 24 agosto 2018 che ha disposto il conferimento dell'incarico di Direttore del Servizio biodiversità della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, in capo al dirigente del ruolo unico regionale dott. for. Luciano Sulli;

Vista l'istanza di verifica di significatività dell'incidenza, presentata dal sig Grossutti Dario con nota protocollata con il numero 34485 dd. 17/05/2019, unitamente ad un progetto tecnico firmato dal sig. Grossutti Dario e ad una marca da bollo da 16,00 euro per il presente Decreto che verrà detenuta in originale, debitamente annullata, presso lo scrivente Servizio;

Constatato che l'area interessata dagli impianti arborei specializzati in oggetto risultano per buona parte esterni alla ZSC IT3320026 "Risorgive dello Stella" e prossimi all'habitat di interesse prioritario "Foreste alluvionali con *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior* (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)" cod. 91E0 e all'habitat "Torbiere basse alcaline" cod 7230;

Vista relazione istruttoria del funzionario tecnico Lucio Taverna, con la quale si determina in maniera oggettiva che è improbabile si producano effetti significativi sul sito Natura 2000, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- I. obbligo di certificazione PEFC dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
- II. obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario ;
- III. divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;
- IV. divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate dal sito; per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "*ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree*";

Ritenuto pertanto che non sia necessario attivare la valutazione d'incidenza e, per gli aspetti di competenza della scrivente Servizio, si possa procedere con la realizzazione dell'intervento in oggetto;

Ritenuto di concordare e di fare proprie le citate valutazioni;

Decreta

L'intervento: "Opere di reimpianto pioppeto sui mappali 98, 99, Fg 19 del comune censuario di Bertiole (UD)", proponente Sig Grossutti Dario, non determina un'incidenza significativa sul sito Natura 2000 tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo, se vengono rispettate le indicazioni contenute nel progetto allegato all'istanza presentata dal Sig Grossutti Dario, pervenuta con nota Prot. n. 413001 dd. 12/06/2019, nel rispetto delle ulteriori seguenti condizioni:

- I. obbligo di certificazione PEFC dell'azienda per il reimpianto del pioppeto;
- II. obbligo di utilizzo di soli cloni a "Maggior Sostenibilità ambientale" (MSA), al fine di ridurre l'apporto di presidi fitosanitari, in particolare pesticidi e antifungini, e di conseguenza l'influenza sulle specie ed habitat d'interesse comunitario ;
- III. divieto di utilizzo di cannoni nella somministrazione dei fitofarmaci (anticrittogamici, pesticidi) al fine di contenere l'effetto deriva e ridurre l'influenza su habitat e specie di interesse comunitario;
- IV. divieto di diserbo chimico al fine di evitare l'influenza sulle specie tutelate del sito;
- V. per cloni a minimo impatto si intendono quelli riportati nell'Elenco dei cloni di pioppo a maggior sostenibilità ambientale MSA individuati dal CRA-PLF (ora CREA-PLF)-2015 per il PSR Lombardia, mentre le regole di certificazione cui far riferimento sono quelle revisionale da forum PEFC svoltosi nel 2015 e in particolare di cui al documento "*ITA 1004-1 2015 Criteri e indicatori per la certificazione individuale e di gruppo della gestione sostenibile delle piantagioni arboree*";

Il presente provvedimento è rilasciato fatti salvi eventuali atti di assenso comunque denominati previsti dalle altre discipline di settore.

Il presente provvedimento è notificato al proponente e viene trasmesso, ai sensi dell'allegato B della delibera di Giunta regionale n. 1323 del 11/07/2014 al Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il presente provvedimento può essere oggetto di impugnazione con ricorso giurisdizionale al T.A.R. Friuli Venezia Giulia o con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 (sessanta) e 120 (centoventi) giorni dalla data della notifica.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

- Dott. For. Luciano Sulli -

Documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

LuTa